

*a Tutti i Clienti  
Loro sedi*

**Oggetto: IRI – IMPOSTA SUL REDDITO IMPRENDITORIALE al 24% - PRINCIPI E CONDIZIONI**

Con l'approvazione definitiva al Senato della Legge di Stabilità per l'anno 2017, avvenuta il 07 dicembre u.s., è stata introdotta una importante novità per le imprese, siano esse individuali o esercitate sotto forma di società di persone, il cui reddito è tassato per trasparenza in capo all'imprenditore e assoggettato ad IRPEF con il meccanismo della imposizione progressiva per scaglioni.

La novità è stata introdotta attraverso l'inserimento nel TUIR dell'art. 55-bis.

Lo scopo della novità adottata è duplice:

- Da un lato si intende favorire la capitalizzazione delle imprese;
- Dall'altro si intende eliminare quella distonia rispetto alla tassazione dei redditi delle società di capitali legata alla tassazione del reddito per trasparenza proprio d

***Requisito Soggettivo***

L'agevolazione si applica alla seguente tipologie di imprese:

- Imprese individuali;
- Imprese Familiari;
- Imprese Coniugali;
- Società di Persone;
- Società di capitali a ristretta compagine societaria (cui è applicabile sostanzialmente il reddito per trasparenza ex. Artt. 115 e 116 del TUIR).

## ***Requisito Oggettivo***

La disposizione si applica alle imprese in contabilità ordinaria indipendentemente da qualsiasi limite dimensionale; non è applicabile alle imprese in contabilità semplificata.

Alla luce di tale novità le imprese che riterranno di applicare il regime IRI potranno, laddove non lo siano già, modificare il sistema di gestione contabile passando dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria.

La tenuta di tale secondo regime, data la maggiore complessità, richiede una rilevante attenzione alla gestione dei flussi finanziari oltre che la ricostruzione dei saldi debitori\creditori e patrimoniali di apertura, pertanto rappresenta un elemento fondamentale di valutazione per decidere se aderire o meno al sistema IRI.

## ***Regime Opzionale ed esercizio dell'Opzione***

Il regime in analisi è un regime opzionale, e l'opzione è esercitabile con la dichiarazione relativa all'esercizio fiscale (anno solare) per il quale la stessa è applicata. La prima scadenza per l'esercizio dell'opzione è rappresentata dal termine di presentazione del modello UNICO 2018 relativamente all'anno 2017, primo esercizio per il quale il regime è applicabile.

Il regime dura 5 anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

## ***Principi e Criteri di Applicazione***

Il principio di applicazione dell'IRI persegue la volontà di separare il reddito prodotto dall'impresa dal reddito "di lavoro" introitato dall'imprenditore, al fine di equiparare sostanzialmente la tassazione di quest'ultimo alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

L'introduzione dell'IRI di fatto attenua gli effetti della progressività per scaglioni in capo all'imprenditore (o del socio nel caso di società di persone), assoggettando ad un'aliquota agevolata del 24% gli utili lasciati in azienda. Al contempo sono assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF gli utili prelevati dall'imprenditore (o dai soci) per i propri consumi quotidiani.

L'agevolazione verrà meno quando gli utili saranno distribuiti: in quel momento gli utili saranno assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria in capo all'imprenditore o pro quota in capo ai soci.

Al fine di evitare una doppia imposizione sul reddito prodotto, la normativa in esame prevede che

la quota di utili distribuita, nel limite della somma dei redditi assoggettati ad IRI negli anni pregressi e durante il corso del periodo di validità dell'opzione, rappresenti una deduzione dall'utile dell'esercizio assoggettato ad IRI.

Attraverso questo meccanismo l'IRI di fatto si configura come un acconto di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Un esempio può aiutare a comprendere meglio il meccanismo:

- Nell'anno 1 l'impresa genera un utile fiscale di 100 €; l'imprenditore distribuisce 65 € mentre 35 vengono lasciati in azienda. Sui 65 € distribuiti l'imprenditore (o il socio nel caso di società di persone) pagherà l'IRPEF progressiva per scaglioni – tassazione ordinaria – mentre sui 35 lasciati in azienda sarà applicata l'IRI al 24%;
- Nell'anno 2 l'impresa genera un utile di 30 €; l'imprenditore decide di prelevare 55 € (30 dell'anno corrente oltre a 25 dell'anno precedente), per cui tasserà con aliquota a scaglioni IRPEF la cifra di 55 €, mentre verrà assoggettato a IRI l'importo di 5 € (differenza tra i 30 € generati nell'anno e 25 € dell'anno 1 già assoggettati a IRI).

In questo modo l'imprenditore avrà assoggettato ad IRPEF progressiva per scaglioni l'importo di € 120 nel biennio, corrispondente a quanto effettivamente da esso prelevato, mentre avrà assoggettato ad IRI al 24% il reddito residuo di 10 € non distribuito ma lasciato in azienda.

La deduzione dal reddito per ogni esercizio non può superare da un lato il reddito stesso (nel nostro esempio i 30 € dell'anno 2), dall'altra il montante IRI accumulato negli esercizi precedenti e non distribuito.

E' evidente che, stante il criterio di applicazione del regime, è necessario porre massima attenzione sulle movimentazioni finanziarie ed, al contempo, è consigliabile procedere alla separazione dei conti correnti tra depositi personali dell'imprenditore e depositi dell'azienda, in modo da gestire con chiarezza le movimentazioni legate alla distribuzione degli utili.

### ***Base Imponibile IRI***

L'utile assoggettato ad IRI è determinato applicando la normale procedura di determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, eccezion fatta per la particolare deduzione da applicare laddove siano distribuiti utili assoggettati ad IRI negli esercizi precedenti.

Come già anticipato, e per espressa previsione dell'art. 55 bis secondo comma del TUIR come introdotto dalla Legge di Bilancio, la deduzione è applicabile nel limite degli utili assoggettati a tassazione separata nel corso degli esercizi di applicazione dell'opzione.

### ***Base Imponibile IRPEF***

Il reddito distribuito è assoggettato ad imposizione IRPEF progressiva per scaglioni; nel caso di imprese familiari o di società, ciascun collaboratore o socio applicherà la tassazione IRPEF sulla propria quota di spettanza come da patti societari.

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, il reddito distribuito è configurato come reddito di impresa e non invece come reddito di capitale.

### ***Gestione delle perdite***

Le perdite generate in regime di IRI sono interamente deducibili in ciascun anno e senza limiti di tempo per tutta la durata di esercizio dell'opzione.

Il trattamento sopra individuato è rilevante ai fini IRI e non va confuso con quanto avviene ai fini IRPEF. Se al cessare del regime opzionale lo stesso non è rinnovato, le perdite maturate e che non hanno trovato capienza ai fini IRI tornano ad essere assoggettate al regime ordinario di deduzione delle stesse con i vincoli che lo stesso comporta.

### ***Utili e perdite antecedenti l'esercizio dell'opzione***

Utili e perdite distribuiti e formati precedentemente all'esercizio dell'opzione non saranno tassabili ai fini IRPEF in capo all'imprenditore\socio in caso di distribuzione, né consentiranno una deduzione dal reddito rilevante IRI dell'esercizio, ciò in quanto già tassate precedentemente per trasparenza. Si presume normativamente che tali riserve\utili siano distribuiti precedentemente agli utili\riserve assoggettate ad IRI.

### ***Calcoli di convenienza***

Il regime agevolativo introdotto rappresenta certamente un'opportunità per imprenditori individuali e società. Tuttavia l'analisi di convenienza non può prescindere dalla situazione

personale dei soggetti coinvolti.

In particolare condizioni specifiche relative alle detrazioni fiscali per figli, oneri, ristrutturazioni o per altre agevolazioni personali possono determinare modifiche sostanziali nell'esecuzione dei calcoli di convenienza.

Indicativamente il regime opzionale risulta conveniente per imprese ad alto profitto e i cui utili sono spesso utilizzati per lo sviluppo dell'attività più che per le necessità ordinarie dell'imprenditore.

Imprese che reinvestono i propri utili per acquisire attrezzature o per sviluppare l'attività potrebbero essere teoricamente favorite dal regime introdotto, mentre ragionevolmente per imprese a basso utile, utilizzato per finanziare la vita dell'imprenditore e della sua famiglia, non si troverà convenienza nell'applicare tale regime, anche in virtù dei maggiori costi e vincoli che la tenuta della contabilità ordinaria comporta.

Lo Studio resta a disposizione dei clienti per approfondire la situazione personale di ciascuno ed effettuare le opportune valutazioni di convenienza.

Cordiali saluti.